

4	17.10.2019	Revisione generale	Ufficio Acquisti/Appalti/Affari Legali A.Bazzani	Il Responsabile Ufficio Acquisti/Appalti/Affari Legali P.M.E. Patanè	Il Direttore Generale Dott. A. Cambiaghi
3	23.08.2017	Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017	Ufficio Acquisti/Appalti E. Santambrogio – D. Di Francia	Il Responsabile Ufficio Acquisti/Appalti S. Marchioro	Il Direttore Generale Dott. Alberto Cambiaghi
2	02.03.2017	Revisione Generale	Uff. Acquisti/Appalti Dott. S. Marchioro – Dott.ssa E.Santambrogio	Il Responsabile Ufficio Acquisti/Appalti S. Marchioro	Il Direttore Generale Dott. Alberto Cambiaghi
1	20.03.2012		Uff. Acquisti/Appalti Dott.sa F. Mandorino	Il Responsabile Ufficio Acquisti/Appalti S. Marchioro	Il Direttore Generale Dott. Alberto Cambiaghi
0	13.02.2012	Emissione con approvazione CdA del 21.02.12	Uff. Acquisti/Appalti Dott.sa F. Mandorino	Il Responsabile Ufficio Acquisti/Appalti S. Marchioro	Il Direttore Generale Dott. Alberto Cambiaghi
REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	VERIFICATO	VISTATO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DI BENI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI E LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016.

Premessa

Brianza Energia Ambiente S.p.A. (di seguito per brevità anche solo Bea) in ottemperanza ai principi di trasparenza e di parità di trattamento, individua i criteri con cui intende istituire e gestire l'Albo Fornitori del gruppo BEA, gruppo che ricomprende le società BEA S.p.A. (controllante) e BEA Gestioni S.p.A. (controllata).

Nell'ambito del presente Regolamento saranno utilizzate le seguenti definizioni:

- **Albo dei Fornitori di beni, dei prestatori di servizi e lavori:** elenco di operatori economici, articolato per categorie merceologiche, in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento e ritenuti idonei ad essere invitati alle procedure di affidamento di contratti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettere b), c) e c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle linee Guida ANAC, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma 1 e 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016 nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, e ai quali affidare in via diretta contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 (di seguito,

per brevità, anche solo Albo fornitori);

- **Codice degli Appalti:** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
- **Operatore economico:** una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Sono compresi in tale definizione tutti i soggetti comunque individuati all'art. 3, c.1, lett.p) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente documento costituisce il "Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo dei Fornitori di beni e Prestatori di servizi e lavori" (di seguito, per brevità, anche solo "Regolamento"). L'Albo Fornitori sarà utilizzato, preferibilmente, da Bea e dalla controllata Bea Gestioni per l'espletamento, nei casi e alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, delle procedure d'acquisto di beni e/o servizi e/o lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento della Società.

Sono ammessi alla presente procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori, i soggetti, singoli o riuniti, di cui agli artt. 45, 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il regolamento potrà subire modifiche nonché venire disapplicato automaticamente in forza di sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

I soggetti iscrivibili all'Albo Fornitori possono essere classificati in **categorie e sottocategorie**, secondo l'elenco di cui all'Allegato A Categorie Merceologiche pubblicato all'indirizzo <http://www.beabrianza.it/lavora-con-noi/> ovvero <http://www.beagestioni.it/lavora-con-noi/>, riguardo alla tipologia di fornitura e/o servizio e/o lavoro oggetto della loro attività, al fine di rendere più agevole al gruppo BEA l'individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure

di affidamento.

Bea si riserva la facoltà di abolire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'albo fornitori istituito; di attivare periodicamente nuove categorie merceologiche o di modificare ed eliminare quelle esistenti, in base ad esigenze del mercato e delle società del gruppo.

Gli aggiornamenti delle categorie merceologiche saranno accessibili al link <http://www.beabrianza.it/lavora-con-noi/> e <http://www.beagestioni.it/lavora-con-noi>. Sarà possibile presentare la domanda di iscrizione solo per le categorie risultanti nell'elenco pubblicato all'indirizzo sopra indicato al momento dell'invio dell'istanza. È ammesso, nel corso della vigenza dell'Albo fornitori, di chiedere la variazione dell'iscrizione (ad esempio richiedere l'iscrizione a categorie ulteriori e/o diverse).

Le pubblicazioni di cui al successivo articolo 2, la diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e l'istituzione dell'Albo Fornitori, non costituiscono in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di contratti.

L'Albo fornitori del gruppo BEA è gestito in modalità esclusivamente telematica.

La presentazione della domanda di iscrizione all'albo fornitori comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, nessuna esclusa, nonché delle modifiche che questo potrebbe subire ai sensi del presente articolo.

La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori di cui al successivo articolo 4, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno lo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo a Bea e Bea Gestioni.

L'iscrizione all'Albo Fornitori di ciascun operatore nonché il mantenimento della documentazione aggiornata da parte di questi ultimi, sono finalizzati alla gestione amministrativo-contabile di qualsiasi rapporto contrattuale, in corso ovvero futuro, tra BEA, BEA Gestioni e i loro fornitori.

Art. 2 - Preventiva pubblicazione

Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'avviso dell'istituzione dell'Albo Fornitori, così come ogni sua modifica ed integrazione, viene pubblicato sul profilo delle Società del gruppo Bea.

L'avviso e il regolamento, sono pubblicati sul sito internet di Bea e Bea Gestioni: www.beabrianza.it e www.beagestioni.it – sezione “Lavora con noi”.

Art. 3 - Requisiti richiesti

Per essere iscritti all'Albo Fornitori occorre avere i seguenti requisiti:

1. iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigiano territorialmente competente o ad Albo equipollente per attività analoga a quella oggetto della categoria merceologica per la quale si effettua la richiesta di iscrizione;

In alternativa, nel caso di singoli professionisti:

- a. laurea in ingegneria, architettura, giurisprudenza o disciplina attinente all'attività per la quale si chiede l'iscrizione (ovvero, per i servizi che non richiedono il possesso della laurea, diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente all'attività per la quale si richiede l'iscrizione)
 - b. abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione all'albo professionale eventualmente previsto dall'ordinamento vigente al momento della domanda di iscrizione all'Albo fornitori.
2. insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dovranno, altresì, essere dichiarati i seguenti dati:

3. fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo;
4. fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo per forniture e/o servizi e/o lavori analoghi a quelli oggetto della categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione;
5. descrizione dei lavori e/o servizi e/o forniture, espletati negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo ed aventi ad oggetto le categorie e/o sottocategorie di attività per le quali si chiede l'iscrizione nell'Albo Fornitori, completi dell'importo fatturato, dei committenti pubblici o privati e del periodo di espletamento dell'attività.

Art. 4 - Documentazione disponibile

È possibile scaricare la documentazione necessaria all'iscrizione all'Albo Fornitori del gruppo Bea collegandosi al seguente link: www.beabrianza.it/lavora-con-noi/ ovvero www.beagestioni.it/lavora-con-noi/

In tale sezione sarà possibile avere a disposizione i seguenti documenti:

- a) il presente Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori;
- b) Categorie Merceologiche (Allegato A al Regolamento);
- c) Modulo di richiesta d'iscrizione all'Albo Fornitori (Allegato B al Regolamento);
- d) Informativa Privacy.

Art. 5 - Adempimenti per l'iscrizione

Per conseguire l'iscrizione all'Albo Fornitori ogni Operatore economico, dovrà:

1. presentare apposita domanda compilando il modulo di richiesta d'iscrizione all'Albo Fornitori (Allegato B) ed inviare il documento tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata appalti.beabrianza@pec.it;
2. entro 30 giorni dall'invio dell'istanza, Bea provvederà ad inserire nella piattaforma telematica di gestione dell'Albo Fornitori i dati anagrafici e societari dell'operatore economico, consentendo al software di generare apposite credenziali di accesso relative all'operatore economico che ha presentato la domanda di iscrizione;
3. le credenziali di accesso alla piattaforma telematica di gestione dei fornitori (username e password) saranno comunicate al referente dell'operatore economico all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'apposito modulo di iscrizione all'Albo;
4. seguendo le indicazioni riportate nella e-mail contenente le credenziali di accesso, l'operatore economico potrà accedere alla Piattaforma web per la gestione dell'Albo Fornitori e provvedere all'inserimento della documentazione richiesta per l'accreditamento (vedasi art.6 del Regolamento).

Nella domanda di iscrizione telematica l'operatore economico dovrà comunicare il proprio indirizzo PEC nonché un indirizzo di posta elettronica ordinaria per mezzo del quale poter gestire le credenziali di accesso e gli avvisi del sistema telematico; è esclusivo onere dell'operatore economico iscritto controllare costantemente la propria casella di PEC e ordinaria e, quindi,

prendere conoscenza delle comunicazioni di BEA, dei termini, delle condizioni e avvertenze del presente regolamento, nonché di comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo PEC e posta ordinaria.

L'utilizzo dell'account dell'operatore economico, attribuito dall'albo fornitori, presuppone che tutte le manifestazioni di volontà, le azioni, gli atti e/o i fatti posti in essere tramite il sistema telematico siano attribuite al soggetto al quale sono state comunicate le credenziali di accesso.

Art. 6 - Documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori dovranno provvedere all'*upload* dei seguenti documenti:

1. autodichiarazione, da rilasciarsi ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il Modello 1 Albo Fornitori Bea;
2. carta di identità del Legale Rappresentante o del Procuratore Speciale in qualità di firmatario dell'autodichiarazione Modello 1 Albo Fornitori Bea;
3. visura della Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato territorialmente competente **in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione all'Albo**, con indicazione di tutti i soggetti titolari di poteri di rappresentanza della società, o certificazione equipollente attestante l'iscrizione ad eventuale Albo Professionale per attività analoga a quella oggetto dell'istanza di iscrizione;
4. D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità o attestazione di esenzione;
5. autocertificazione di possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
6. Regole di esecuzione contrattuale ai sensi del D.lgs. 231/2001;
7. comunicazione relativa alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010;
8. eventuali certificazioni di qualità qualora il Fornitore ne sia in possesso (ISO 9001), ed ogni altra certificazione volontaria (quale ISO 14001, 18001, Emas o altro);
9. eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione;
10. eventuale Procura Speciale Notarile nel caso in cui le autodichiarazioni fossero sottoscritte

da un Procuratore Speciale;

11. eventuali certificati di iscrizioni a White List istituite dalle prefetture competenti per territorio;
12. eventuali iscrizioni all'albo nazionale gestori ambientali.

Sopraggiunto il termine di scadenza della validità dei documenti caricati sulla Piattaforma telematica di gestione dell'Albo Fornitori, gli operatori economici dovranno provvedere a caricare i nuovi documenti in corso di validità.

Bea si riserva, nella fase di valutazione della documentazione presentata dall'operatore economico, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

Non sarà consentito agli operatori economici presentare contemporaneamente per una singola categoria merceologica, di cui all'Allegato A del presente Regolamento, domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata; ovvero formulare istanza in forma di due o più Consorzi riuniti, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

Art. 7 - Criterio di scelta del Fornitore

Per i servizi, le forniture e i lavori di importo inferiore a 40.000 euro l'affidamento avverrà direttamente come previsto dall' art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Per affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 40.000 e inferiore ad Euro 150.000 per i lavori e rispettivamente, ad Euro 221.000,00 per le forniture ed i servizi nei settori ordinari e ad Euro 443.000,00 per le forniture ed i servizi nei settori speciali, verranno esperite le procedure prescritte all'art. 36 comma 2 lettere b), c) e c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da applicarsi in funzione della natura e dell'importo stimato per la prestazione da affidare.

La consultazione delle ditte avviene mediante richiesta di preventivi/offerte alle stesse.

La richiesta di preventivi è effettuata nel rispetto dei principi di rotazione.

L'individuazione della migliore offerta avverrà secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La scelta del sistema di aggiudicazione è determinata dal responsabile del procedimento, tenuto

conto della specificità del bene, del servizio o del lavoro oggetto del contratto.

Per l'acquisizione di beni, servizi e lavori potrà essere valutata la congruità dei prezzi in sede di offerta avvalendosi dei dati di Osservatori, ove disponibili, o altre fonti oggettive provenienti da terzi, nel rispetto del principio di economicità. Resta ferma la facoltà del gruppo Bea di invitare alle procedure per la scelta del contraente, di cui all'articolo 1, altri Fornitori ritenuti idonei, quando si tratti di forniture e/o servizi e/o lavori che, per il particolare oggetto e/o la specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare l'Albo Fornitori ovvero nel caso in cui per la tipologia di beni o di servizi o lavori di interesse non sia presente nell'Albo Fornitori un numero di Operatori economici atto a soddisfare il suddetto numero minimo richiesto.

Art. 8 - Modalità di accertamento della documentazione

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte di Bea nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda, termine che potrà essere prorogato ove ricorrano giustificati motivi, previa comunicazione al soggetto richiedente l'iscrizione.

L'iscrizione è effettuata previa verifica della completezza e della regolarità della documentazione inviata.

Bea, esaminata la domanda di iscrizione e verificate le dichiarazioni relative ai requisiti, comunicherà al richiedente l'esito positivo del processo di iscrizione attraverso il sistema e, come notifica, presso la casella di posta elettronica certificata dell'operatore economico, specificando le categorie merceologiche per le quali risulta abilitato.

Per l'accertamento dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale dichiarati dall'operatore economico, BEA potrà avvalersi dei servizi di organismi e/o banche dati pubbliche.

BEA può, in qualsiasi momento, effettuare verifiche, anche a campione, delle dichiarazioni rese o della documentazione presentata al fine di accertare il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo fornitori.

BEA provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data di arrivo della domanda di iscrizione.

Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, il referente

dell'operatore economico riceverà all'indirizzo di posta elettronica comunicato nell'istanza di iscrizione all'Albo Fornitori apposita richiesta di chiarimenti ed integrazione documentale. In tal caso il procedimento d'iscrizione viene sospeso ed i termini per l'iscrizione riprendono a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione presentata non venga valutata conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l'istanza di iscrizione potrà essere respinta.

In caso di reiezione BEA comunicherà al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Art. 9 - Decorrenza dell'iscrizione all'Albo Fornitori

L'Albo fornitori del gruppo BEA è un albo aperto e la domanda di iscrizione degli operatori economici, provvisti dei relativi requisiti, può essere avanzata senza alcuna limitazione temporale in ogni momento.

L'iscrizione delle Imprese all'Albo Fornitori decorre dalla data di comunicazione, tramite PEC, del provvedimento di ammissione all'Albo da parte del Responsabile Acquisti, Appalti e Affari Legali di BEA.

L'iscrizione all'Albo durerà **3 anni**, dopo tale periodo sarà necessario ripresentare tutta la documentazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione agli operatori economici verrà richiesto dal sistema di fornire tutte le dichiarazioni e la documentazione attestante il perdurare dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 3 del presente regolamento. Il mancato invio della documentazione nel termine di 90 giorni dalla richiesta comporterà la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

Art. - 10 Validità dei documenti per l'iscrizione all'Albo Fornitori

La piattaforma di gestione dell'Albo Fornitori segnalerà la validità di ogni documento caricato dall'operatore economico.

Entro il termine di 15 giorni dalla scadenza della validità dei singoli documenti caricati sulla Piattaforma, come previsto dall'art. 6 del presente regolamento, i soggetti iscritti all'Albo dei

Fornitori riceveranno un avviso per il caricamento dei documenti con validità aggiornata. Sarà onere dei soggetti iscritti all'Albo provvedere all'*upload* della documentazione aggiornata.

Ai fini della gestione amministrativo-contabile di qualsiasi rapporto contrattuale con gli operatori economici, è fatto obbligo a questi ultimi di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese in fase di domanda di iscrizione nonché di aggiornare la documentazione prevista per la permanenza nell'Albo fornitori.

Art. - 11 Sospensione e Cancellazione dell'iscrizione all'Albo Fornitori

Gli operatori economici iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare al gruppo BEA, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall'intervenuta modifica, qualunque variazione e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione nonché ad aggiornare il contenuto delle dichiarazioni rese o delle certificazioni allegate ai fini dell'iscrizione stessa.

L'intervenuta modifica dei dati potrebbe comportare la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione all'Albo laddove ricorrano le ipotesi di seguito stabilite.

La sospensione dell'iscrizione potrà avvenire quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione in favore delle società del gruppo BEA di lavori/servizi/forniture e/o di inadempimento totale o parziale, anche eventualmente con applicazione di penali o contenziosi in atto con le stesse. La durata della sospensione potrà variare, a seconda della gravità dell'inadempimento, da 6 a 24 mesi a insindacabile giudizio della stazione appaltante.

La sospensione potrà essere disposta anche nel caso di mancata comunicazione di informazioni ritenute rilevanti dalla stazione appaltante.

Del provvedimento di sospensione dall'Albo fornitori verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato attraverso il sistema e, come notifica, presso la casella di posta elettronica certificata dell'operatore economico.

Nel periodo di sospensione gli operatori economici non potranno partecipare alle procedure negoziate indette dal gruppo BEA.

Scaduto il periodo di sospensione se verrà accertata la completa rimozione della causa di sospensione l'operatore economico tornerà nello stato "operativo"; se invece verrà accertata la

permanenza della causa di sospensione, l'operatore economico potrà essere cancellato dall'Albo fornitori.

La cancellazione dell'iscrizione potrà essere disposta, oltre ai casi di perdita dei requisiti di legge e di cui all'art.3 del presente regolamento, nei casi di seguito descritti:

1. per cessazione di attività dell'operatore economico;
2. per espressa richiesta dell'operatore economico;
3. per mancato rinnovo dell'iscrizione allo scadere dei tre anni di validità;
4. per l'operatore economico che non abbia risposto a tre inviti successivi a presentare offerta senza fornire adeguata motivazione in merito;
5. per grave negligenza o malafede ovvero irregolarità o grave errore nell'esecuzione dell'attività professionale, ad insindacabile giudizio del gruppo Bea.

La sospensione o cancellazione dell'iscrizione all'albo sono disposte con provvedimento del Responsabile Acquisti, Appalti e Affari Legali di BEA S.p.A. La cancellazione è comunicata agli operatori economici, a mezzo pec, ed ha validità di due anni dalla comunicazione.

Salvo il caso previsto dal punto 3 del presente articolo, in caso di cancellazione dell'iscrizione all'Albo, una nuova iscrizione non può essere presentata prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuta cancellazione.

In caso di cancellazione per perdita dei requisiti di cui all'art. 3 del presente documento, l'operatore può ripresentare domanda di iscrizione anche prima dei due anni, purché rientratone in possesso alla data della nuova domanda di iscrizione.

Art. - 12 Struttura dell'Albo Fornitori

L'Albo è articolato in macrocategorie merceologiche, che loro volta possono essere suddivise in sottocategorie, secondo quanto risultante dall'elenco delle tipologie di beni, servizi e lavori, di cui all'Allegato A.

Art. -13 Allegati

- A. Categorie Merceologiche;
- B. Modulo di richiesta d'iscrizione all'Albo Fornitori.